

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 47261
RACCOLTA N. 18757

STATUTO

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione di promozione sociale di ispirazione cristiana, apartitica ed autogestita, denominata "**ASSOCIAZIONE AGAPE APS**".

Tale denominazione sarà usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione del Veneto.

ART.2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia all'indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo.

La sede legale può essere trasferita in un altro Comune con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno del Comune senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ART.3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e le cariche associative sono gratuite.

Essa svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 117/2017];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5 comma 1 lettera d) D.Lgs. n. 117/2017];

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore qualora l'Associazione sia composta in misura non inferiore al 70% (setanta per cento) da Enti del Terzo settore [art. 5 comma 1 lettera m) D.Lgs. n. 117/2017];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8

marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 [art. 5 comma 1 lettera w) D.Lgs. n. 117/2017];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 [art. 5 comma 1 lettera i) D.Lgs. n. 117/2017];

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n. 106 [art. 5 comma 1 lettera p) D.Lgs. n. 117/2017];

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [art. 5 comma 1 lettera z) D.Lgs. n. 117/2017];

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [art. 5 comma 1 lettera k) D.Lgs. n. 117/2017];

- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [art. 5 comma 1 lettera q) D.Lgs. n. 117/2017];

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [art. 5 comma 1 lettera r) D.Lgs. n. 117/2017];

- agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni [art. 5 comma 1 lettera s) D.Lgs. n. 117/2017];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 [art. 5 comma 1 lettera u) D.Lgs. n. 117/2017];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [art. 5 comma 1 lettera v) D.Lgs. n. 117/2017].

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti a-

gli enti associati.

L'Associazione svolge le proprie attività prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione per perseguire il proprio scopo si propone di:

- a) stabilire e mantenere rapporti nella Regione del Veneto con organi politici ed amministrativi locali e regionali e con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuovere e realizzare iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
- c) promuovere e sollecitare la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione in tema di disabilità intellettiva, fisica e/o relazionale, fornire alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale, operare per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) formare e gestire gruppi famiglia tra soggetti disabili;
- e) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico motori, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, a favore di soggetti disabili. Ciò potrà avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di Enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva, fisica e/o relazionale e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;
- f) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili delle persone che per la loro particolare disabilità intellettiva, fisica e/o relazionale, da sole non sappiano o non possano rappresentarsi.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni pure modali.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operati-

va e patrimoniale secondo il presente statuto.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, ecc. operanti a favore di soggetti disabili e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

ART.4 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere comprati e/o acquisiti con lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi degli aderenti e/o di privati;
- dai contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dai redditi derivanti dal patrimonio sopra indicato;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle entrate derivanti dalle attività secondarie e strumentali quali previste dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.5 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Non potrà essere imposto ai soci l'obbligo di fare parte dell'Associazione per un tempo determinato.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto e dell'even-

tuale regolamento di attuazione;

- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto e darne comunicazione all'interessato.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata ed entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda e relativa ammissione;

- soci onorari: quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- di partecipare alle Assemblee con diritto di voto purché in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- di esaminare i libri sociali.

L'esame dei libri sociali sarà consentito presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta presentata dal socio.

Tutti i soci hanno l'obbligo:

- di osservare lo statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie;

- di collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

- di astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

- di pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci possono prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'Associazione in conformità alla normativa vigente, esclusa ogni possibilità di distribuzione anche indiretta di utili.

ART.6 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se comunicato almeno 3 (tre) mesi prima o, in caso contra-

rio, con lo scadere dell'anno successivo.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nei casi in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- sia inadempiente in modo grave agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione o i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Art.7 - VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge per sua libera scelta la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

ART.8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo.

ART.9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- 1) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 10 e li revoca;

2) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;

3) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;

4) approva il bilancio d'esercizio;

5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

6) nomina l'Organo di controllo al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 12 del presente statuto e lo revoca;

7) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nell'ipotesi di cui all'art. 13 del presente statuto e lo revoca;

8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 16.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o altrove, purché nel territorio della Regione del Veneto.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci (lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica, ecc.).

In difetto di regolare convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui siano presenti tutti gli associati anche per delega, l'intero Consiglio Direttivo ed i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio dell'anno precedente;

- entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio dell'anno successivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e per l'approvazione del programma associativo dell'anno successivo.

L'Assemblea è, altresì, convocata qualora particolari esigenze lo richiedano o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-

vocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera:

- sulle modifiche statutarie con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

I soci non possono partecipare alle votazioni su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui abbiano un conflitto d'interessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da un socio designato dalla maggioranza dei soci intervenuti aventi diritto di voto.

L'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale; è fatta salva, nei casi obbligatori di legge o quando ritenuta opportuna, l'assistenza di un notaio nominato dal Presidente dell'Assemblea per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone che si svolgono a scrutinio segreto.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere di ogni organo elettivo.

I verbali di assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario o dal notaio e devono essere portati a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti, con modalità idonee; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali.

ART.10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuri-

dici associati.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un solo voto; non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su espresso invito del Presidente e senza diritto di voto, i coordinatori delle commissioni di lavoro e qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché nel territorio della Regione del Veneto.

L'avviso di convocazione è spedito con lettera raccomandata almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax, telegramma, posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consigliere non può partecipare alle votazioni su questioni concernenti i suoi interessi e, comunque, in tutti i casi in cui abbia un conflitto d'interessi.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redige il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- redige il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- propone all'Assemblea la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consigliere cessa di appartenere al Consiglio Direttivo:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che dovranno essere presentate per iscritto

to al Presidente;

3) per scadenza del mandato;

4) qualora, senza giustificato motivo, non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio; in tal caso la decadenza del Consigliere sarà pronunciata dal Consiglio stesso.

Nel caso in cui vengano a mancare per una qualsiasi causa uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo nominerà i sostituti scegliendoli tra i primi dei non eletti in ordine di voti ricevuti, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal segretario o, nei casi obbligatori di legge o quando ritenuto opportuno, da un notaio nominato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio ed è riportato nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART.11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART.12 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi obbligatori di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sarà nominato l'Organo di controllo.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare un Sindaco effettivo o un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Sindaco effettivo o, in caso di Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio ed all'assenza di scopo di lucro ed alla non distribuzione di utili ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

A tali fini l'Organo di controllo deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo se tutti i suoi componenti sono iscritti nel registro dei revisori legali o, altrimenti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e nominati dall'Assemblea.

ART.14 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Lo stato patrimoniale contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'Associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l'Associazione sia stata beneficiata.

Il rendiconto gestionale indica le componenti positive (proventi ed entrate) e negative (oneri e spese) relative all'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

La relazione di missione illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.15 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART.16 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, ultimata la procedura di liquidazione da effettuarsi secondo quanto stabilito dalle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, operanti nel territorio della Regione del Veneto, salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.17 - REGOLAMENTO E NORME DI RINVIO

L'Associazione potrà dotarsi di un proprio regolamento.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina del Terzo settore e alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica in quanto applicabili.

Firmato: Gabriele Bagagiolo - Angelo Ausilio Notaio.

Io sottoscritto Dott. Angelo Ausilio Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30 giugno 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.
Venezia-Mestre, 15 dicembre 2025.